

Comune di San Cipriano Po
Provincia di Pavia

**SCHEMA DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE**

- ANNO 2020-

(art. 7 del C.C.N.L. del 21/05/2018)

COMUNE DI S. CIPRIANO PO		
Prot. N. <u>3078</u>		
Ric. il 12 NOV. 2020		
Cat. <u>1</u>	Class. <u>6</u>	Fasc. _____

Tra la delegazione trattante di parte datoriale composta da:

- Sabrina Siliberto (Segretario Comunale);
- Claudia Bacci (Responsabile del personale);

e

la delegazione sindacale composta da:

- la Rappresentanza Sindacale CISL: sig.ra Loredana Bailo - assente

le Organizzazioni Sindacali Territoriali nelle persone di:

- Americo Fimiani (CGIL);
- Giuliana Scaglia (CISL/F.P.);

Riunitesi il giorno 02.11.2020 alle ore 14.35
si conviene e si stipula quanto segue:

Le delegazioni sindacali e di parte datoriale si sono riunite in videoconferenza, a mezzo videochiamata whatsapp, nel rispetto del D.P.C.M. del 18.10.2020 (art. 1, comma 1, let. d n. 5), emanato per contrastare il contagio da Covid-19.

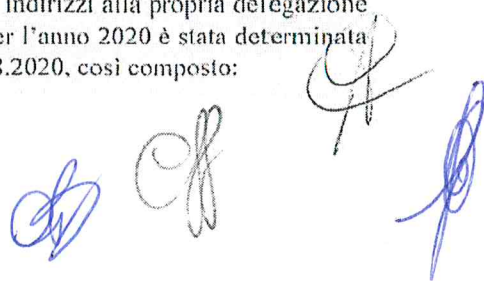
I. DISPOSIZIONI GENERALI

Richiamati:

- l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 che prevede quanto segue: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016."*;
- il comma 526 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha integrato l'art. 113 con l'inserimento del comma 5-bis, che così recita: *"gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"*;
- l'intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, deliberazione n. 6/2018, ove è espresso il seguente principio di diritto: *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege, facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"*.

Dato atto che:

- La Giunta Comunale, con proprio atto n. 72 del 30.09.2020, ha fissato gli indirizzi alla propria delegazione trattante per l'utilizzo del fondo salario accessorio la cui quantificazione per l'anno 2020 è stata determinata dal responsabile del servizio finanziario e personale con atto n. 51 del 31.08.2020, così composto:
 - quota stabile € 6.549,34;



- quota variabile soggetta al limite: € 49,39;
- quota variabile non soggetta al limite: € 510,85 derivante da risparmi anni precedenti, mentre non si sono conseguiti i risparmi di spesa relativamente al piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex Legge 24.12.2007, n. 244 – art. 2 – comma 597, al fine di applicare l'importo massimo di € 641,91 a titolo di ex articolo 15, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999 (sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza);
- decurtazione del Fondo ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017: € 0,00;

Appurato che, come previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, l'ammontare complessivo del salario accessorio, anche considerando l'incremento di parte variabile di cui sopra pari ad € 7.109,58, non supera l'importo dell'anno 2016;

Precisato che, nel corso dell'anno 2020, questo Ente ha contato la seguente cessazione di personale per pensionamento: n. 1 agente di polizia locale Istruttore direttivo cat. DI – sig. Daniele Burzi – ultimo giorno in servizio: 30.12.2019; collocamento a riposo dal 31.12.2019;

Preso atto che dell'importo effettivo di costituzione del Fondo 2020, pari ad € 6.549,34 (solo parte stabile), € 3.634,91 sono utilizzate per il finanziamento di:

- P.E.O. anni precedenti (€ 1.979,65);
- INDENNITA' DI COMPARTO (€ 1.655,26);

mentre € 2.914,43 rimangono disponibili per la contrattazione decentrata;

2. PROGRESSIONI ECONOMICHE NELLE CATEGORIE

Sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione di G.C. n. 72 del 30.09.2020, le parti concordano di vincolare la somma di € 1.970,34 per effettuare progressioni orizzontali per il 50% del personale dipendente avente i requisiti per partecipare, secondo i criteri di cui all'allegato di parte normativa, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno nel quale verrà sottoscritto, in via definitiva, il presente contratto decentrato integrativo (nel rispetto del chiarimento fornito dall'Aran con l'orientamento applicativo CFL69 del 20 dicembre 2019).

La parte Sindacale chiede che il percorso relativo alle progressioni economiche orizzontali del personale dipendente prosegua anche per l'anno 2021.

3. DURATA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto decentrato integrativo disciplina le materie che la legge ed i vari contratti collettivi nazionali demandano a tale livello negoziale e, in particolare, alcuni istituti del trattamento economico del personale non dirigente e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo decentrato per l'anno 2020, rinviando al 2021 l'individuazione e la riformulazione di nuove responsabilità e la quantificazione del compenso annuo attribuibile.

4. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E COMPENSI PER PARTICOLARI ATTIVITA' O RESPONSABILITA'

Le parti, sulla base dei criteri e degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con deliberazione G.C. n. 72 del 30.09.2020, prendono atto che una quota pari ad € 5.605,25, del fondo per le risorse decentrate è destinata a finanziare i seguenti istituti "stabili":

DESCRIZIONE		2020
DA PARTE STABILE	PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNI PRECEDENTI (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	1.979,65
	PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (ART. 68 C.2 Lett. j) CCNL 2016-18)	1.970,34

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	1.655,26
INDENNITÀ PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (ART. 31 C.7, SECONDO PERIODO, CCNL 14.09.2000) (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	-
INQUADRAMENTO AGENTI P.M. CAT. C (Art. 7 C. 4 CCNL 1999)	-
INDENNITÀ EX VIII QF NON TITOLARE PO (ART. 37 C.4 CCNL 06.07.1995) (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	-
TOTALE RISORE UTILIZZATE DA PARTE STABILE	5.605,25

Per la rimodulazione e ridefinizione dell'indennità di P.O., si è provveduto con deliberazione di G.C. n. 35/2019 a stabilire nel 15% la percentuale dell'indennità di risultato sul complesso del valore dell'indennità stessa e di quella di posizione.

Ritenuto opportuno stabilire per l'anno 2020 i seguenti valori per l'assegnazione di specifiche indennità per condizioni di lavoro art. 68 comma 2 lett. c) e art. 70-bis CCNL 21.05.2018, nonché art. 70-quinquies, comma 2, lett. a):

- Art. 68 comma 2 lett. c) e art. 70-bis CCNL 2016-2018:

Dipendente	Cat.	Prof. professionale	Motivazione	Importo annuo 2019	Importo annuo 2020
Moscatelli Massimiliano	B6	Cantoniere	Indennità di rischio	€ 360,00	€ 360,00
			Totale	€ 360,00	€ 360,00

- Art. 70 quinquies comma 2 lett.a):

Dipendente	Cat.	Prof. professionale	Motivazione	Importo annuo 2019	Importo annuo 2020
Bailo Loredana	B6	Coll. Amministrativo	Indennità Ufficiale anagrafe e Stato Civile	€ 350,00	€ 350,00
			Totale	€ 350,00	€ 350,00

La parte utilizzabile per il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è riassunta dalla seguente tabella:

	DESCRIZIONE	2020
PARTE PREVALENTE RISORSE ART. 67 C. 3, CON ESCLUSIONE RISORSE PER SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE E PER MESSI NOTIFICATORI	PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 68 C.2 Lett. a) CCNL 2016-18)	-
	PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68 C.2 Lett. b) CCNL 2016-18) ALMENO 30% DELLE RISORSE EX ART. 67 C.3, CON APPLICAZIONE DIFFERENZIAZIONE DI CUI ALL'ART. 69 (MAGGIORAZIONE PER LE VALUTAZIONE PIU' ELEVATE NON INFERIORE AL 30% MEDIA)	744,94
	INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 68 C.2 Lett.c) e art. 70-bis CCNL 2016-18)	360,00
	INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ E COMPENSI 24 C.1 CCNL 14.09.2000 (ART. 68 C.2, Lett. d) CCNL 2016-18)	-
	COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART. 68 C.2, Lett. e) E ART. 70-QUINQUES CCNL 2016-18)	350,00
	INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE (ART. 68, C. 2, Lett. f) E ART. 56-QUATER CCNL 2016-18)	-
	INDENNITÀ DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE (ART. 68 C.2, Lett. f) E ART. 56-SEXIES CCNL 2016-18)	-
	TOTALE RISORSE UTILIZZATE PER LE FINALITÀ DELL'ART. 68, C. 2 LETT. A, B, C, D, E, F	1.454,94

Più analiticamente si specifica:

- 1) Premi correlati alla performance organizzativa: € 0
- 2) Premi correlati alla performance individuale: € 744,94

Le valutazioni saranno effettuate secondo di criteri stabiliti dalla G.C. con atto n. 14/2018 e, confermati anche per l'anno 2020, con deliberazione di G.C. n. 23 del 16.04.2020.

L'importo messo a disposizione per le valutazioni individuali rispetta il limite previsto dall'articolo 68, comma 3 del CCNL 21/5/18. Il limite infatti ammonta ad € 744,94 (pari al 100% di € 744,94), come da seguente tabella:

RISORSE ART. 67 COMMA 3 DA DESTINARSI ALLE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 68 COMMA 3	ANNO
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) (ART. 68 C.1, ULTIMO PERIODO, CCNL 2016-18)	
a) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (2) (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)	-
b) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (7) (ART. 67 C.3 Lett.b) CCNL 2016-18)	-
d) IMPORTO UNA TANTUM FRAZIONE RIA PARI ALLE MENSILITÀ RESIDUE DOPO CESSAZIONE, ANNO SUCCESS. CESSAZIONE (ART. 67 C.3 Lett.d) CCNL 2016-18)	-
e) ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO ACC. A CONSUNTIVO - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.e) CCNL 2016-18) ANNO SUCCESSIVO	510,85
h) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.h) e C.4 CCNL 2016-18) SOLO VERIFICA SUSSISTENZA RELATIVA CAPACITÀ DI SPESA	-
i) NUOVI SERVIZI E RIORG. SENZA AUMENTO DOT. ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) (ART. 67 C. 3 Lett. i) e C.5 Lett. b) CCNL 2016-18)	-
j) EVENTUALI MAGGIORI RISORSE OLTRE LIMITE ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017 SE APPOSITO DPCM (ART. 67 C.3 Lett.j) e C.9 CCNL 2016-18)	-
k) INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE PER TRASFERIMENTO PERSONALE MESI RESIDUI DELL'ANNO DEL TRASFERIMENTO (ART. 67 C.3 Lett.k) CCNL 2016-18)	-
TOTALE	510,85
limite 30%	153,26

Per l'attribuzione della maggiorazione prevista dall'articolo 69 del CCNL 21/5/2018 si definisce, ai sensi del comma 3, in n. 1 il numero dei dipendenti cui la maggiorazione potrà essere attribuita, mentre si stabilisce nel 30% il valore medio dei premi attribuiti ai sensi dell'articolo 69, comma 2 dell'ultimo CCNL.

Per la rimodulazione e ridefinizione dell'indennità di P.O., si è provveduto con deliberazione di G.C. n. 35/2019 a stabilire nel 15% la percentuale dell'indennità di risultato sul complesso del valore dell'indennità stessa e di quella di posizione.

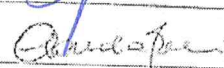
Rimane esclusa dalla contrattazione la quota di incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016): il R.U.P. nell'anno 2020 non ha eseguito prestazioni incentivabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Cipriano Po, 02/11/2020

La delegazione trattante di parte pubblica

Sabrina Siliberto 

Claudia Bacci 

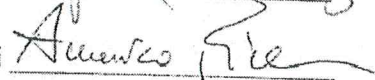
La delegazione sindacale

OO.SS. Territoriali

Giuliana Scaglia



Americo Fimiani



Rappresentanza Sindacale CISL
sig. ra Loredana Bailo (ASSENTE)